

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 26.04.2007 al 10.05.2007

Data di entrata in vigore: 11.05.2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Tit. I - Criteri di commisurazione della sanzione
Art. 2 - Criteri di commisurazione della sanzione: ambito di applicazione delle norme regolamentari
Art. 3 – La condotta del contribuente
Art. 4 – L'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione
Art. 5 – La personalità del contribuente
Art. 6 – Le condizioni economiche e sociali
Tit. II – Cause di non punibilità
Art. 7 – Cause di non punibilità: ambito di applicazione delle norme regolamentari
Art. 9 – Indeterminatezza delle richieste di chiarimenti
Art. 10 - Indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento5
Art. 11 – Ignoranza inevitabile5
Art. 12 – Violazioni formali
Tit. III – Disposizioni finali e transitorie
Art. 13 – Abrogazioni
Art. 14 – Vigenza6

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2. Le disposizioni di cui presente regolamento hanno la funzione di mera facilitazione, laddove le singole disposizioni lo consentono, dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.ri 471, 472 e 473 la cui disciplina, stante la natura penalistica delle norme di cui essa è composta, è riservata interamente alla legge.

Tit. I - Criteri di commisurazione della sanzione

Art. 2

Criteri di commisurazione della sanzione: ambito di applicazione delle norme regolamentari

- 1. Con il presente titolo, agli articoli seguenti, si definisce, nella misura e nei limiti in cui risulta compatibile con la vigente normativa di legge, il significato di taluni parametri di commisurazione della sanzione.
- 2. La definizione dei parametri di cui al presente titolo ha natura esemplificativa: per eventuali ulteriori definizioni attribuibili ai medesimi parametri si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 3 La condotta del contribuente (art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997)

1. La condotta del contribuente da prendere in considerazione é quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta dell'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui all'articolo 17 dello stesso decreto.

Art. 4

L' opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione

(art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997)

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente presta efficacemente la propria collaborazione, ove richiesta, nell'ambito dell'attività istruttoria dell'ufficio accertatore.

Art. 5 La personalità del contribuente (art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997)

1. La personalità del contribuente é quella desunta, oltreché dai precedenti fiscali di quest'ultimo, da tutte le notizie ed informazioni utili allo scopo.

Art. 6 Le condizioni economiche e sociali (art. 7, comma 1, d.lgs. 472/1997)

1. Le condizioni economiche e sociali indicatrici di una generale condizione disagiata del contribuente sono quelle desunte dalle informazioni ritraibili dalle anagrafi e/o banche dati a cui il Comune è abilitato ad accedere, ovvero da conoscenze dirette.

Tit. II - Cause di non punibilità

Art, 7 Cause di non punibilità: ambito di applicazione delle norme regolamentari

- 1. Con il presente titolo, agli articoli seguenti, si definisce, nella misura e nei limiti in cui risulta compatibile con la vigente normativa di legge, il significato di taluni parametri di individuazione della non punibilità ex-lege delle violazioni tributarie.
- 2. La definizione dei parametri di cui al presente titolo ha natura esemplificativa: per eventuali ulteriori definizioni attribuibili ai medesimi parametri si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 8

Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di disposizioni (art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997)

1. Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle varie disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma é oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto.

Art. 9

Indeterminatezza delle richieste di chiarimenti (art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997)

1. L'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore,

Art. 10

Indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento (art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997)

1. L'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui al precedente articolo 9 non sia in condizioni di compilare tali modelli.

Art. 11

Ignoranza inevitabile (art. 6, comma 4, d.lgs. 472/1997)

1. L'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui al precedente articolo 9, che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla.

Art. 12

Violazioni formali

(art. 50, legge 449/1997)

1. E' esclusa la sanzionabilità di tutte le violazioni tributarie, riguardanti la dichiarazione e/o la compilazione dei bollettini di pagamento, di carattere formale e non incidenti sull'ammontare e/o sul pagamento del tributo.

Tit. III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme regolamentari, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di cui alla delibera del Consiglio comunale n° 20 del 12 marzo 1999.

Art. 14 Vigenza

1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2007.